STE N° 143 CONVENZIONE EUROPEA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (revisionata)

Preambolo

Articolo 2

s'impegna:

circostanze:

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

CONSIGLIO D'EUROPA Trattati Europei

La Valletta, 16.1.1992

Gli Stati membri del Consiglio d Europa e gli altri Stati parti nella Convenzione Culturale Europea, firmatari della presente Convenzione (revisionata). Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri specie in vista di

salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico Europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985; Vista la Convenzione Europea sulle Infrazioni riguardanti i Beni Culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978);

921 (1981) e 1072 (1988); Vista la Raccomandazione Nº R (89) 5 sulla protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto di operazioni di

Vista la Convenzione Culturale Europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

- riassetto urbano e rurale; Ricordato che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;
- Preso atto che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica, è gravemente minacciato di degrado a causa sia del moltiplicarsi delle grandi opere di riassetto, che dei rischi naturali, degli scavi clandestini o privi di carattere scientifico ed anche di una scarsa sensibilizzazione del pubblico;
- Affermando che è importante istituire, laddove non esistono ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico appropriate, e che occorre inserire l'esigenza della salvaguardia del patrimonio archeologico nelle politiche di riassetto urbano e

rurale e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico riguarda non solo lo Stato direttamente interessato ma anche tutti i paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo scambi

di esperti ed esperienze;

Constatando la necessità di integrare i principi formulati dalla Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico,

firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di sviluppo nei paesi europei, Hanno convenuto quanto seque:

Definizione di patrimonio archeologico Articolo 1

2. A tal fine, sono da considerarsi elementi del patrimonio archeologico le testimonianze, beni e altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, dei quali: i. la salvaguardia e lo studio permettono di definire lo sviluppo della storia dell'umanità e il suo rapporto con l'ambiente naturale;

ii. le principali fonti di informazione sono costituite da scavi o scoperte o da altri metodi di ricerca riguardanti l'umanità e il

1. L'obiettivo della presente Convenzione (revisionata) è proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria

suo ambiente; iii. L'ubicazione si trova in qualsiasi spazio di competenza della giurisdizione delle Parti. 3. Il patrimonio archeologico comprende strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti protetti, testimonianze mobiliari, monumenti di altra natura, insieme al loro contesto, situati sia nel terreno che sotto le acque.

testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future;

altre attrezzature di detezione o procedure per la ricerca archeologica.

collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

e di metterli a disposizione per l'esame.

gestione;

espressamente abilitate;

riserva archeologica;

gli archeologi partecipino:

quando ciò sia fattibile, la loro conservazione in situ;

funzione delle loro rispettive competenze;

ii. ad aumentare i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:

Ogni Parte si impegna ad attuare, secondo le modalità proprie ad ogni Stato, un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:

i. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette; ii. la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di

iii. L'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

- Articolo 3 Al fine di tutelare il patrimonio archeologico e garantire il valore scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte
 - b. garantire che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano condotte in maniera scientifica e a condizione che: metodi di indagine non distruttivi siano utilizzati ogni qualvolta sia possibile; gli elementi del patrimonio archeologico non siano portati alla luce nel corso degli scavi né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che disposizioni adequate siano state prese per la loro tutela, conservazione e

ii. a controllare che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive siano condotti solo da persone qualificate ed

i. ad attuare procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi ed altre attività archeologiche, per:

a. prevenire scavi o spostamenti illeciti di elementi del patrimonio archeologico;

ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente in situ;

Articolo 4

i. L'acquisizione o la protezione con altri mezzi adeguati, da parte degli enti pubblici, di aree destinate a costituire zone di

Ogni Parte s'impegna ad attuare misure per la protezione fisica del patrimonio archeologico, che prevedano, a seconda delle

iii. la sistemazione di depositi appropriati per le testimonianze archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

iii. a sottoporre a previa autorizzazione specifica, nei casi previsti dalla legislazione dei singoli Stati, l'uso di metal detector e

- Conservazione integrata del patrimonio archeologico
 - siti che presentino un interesse archeologico; b. allo svolgimento nelle diverse fasi dei programmi di sviluppo del territorio; ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, al fine di

i. a cercare di conciliare e articolare le rispettive esigenze dell'archeologia e dello sviluppo del territorio facendo in modo che

a. alle politiche di pianificazione tese a stabilire strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei

b. l'attribuzione di tempi e mezzi sufficienti per effettuare un appropriato studio scientifico del sito con la pubblicazione

dei risultati; iii. a vigilare che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano prendano in completa considerazione i siti archeologici e il loro contesto; iv. a prevedere, nel caso in cui elementi del patrimonio archeologico siano stati trovati durante lavori di assetto territoriale e,

Finanziamento della ricerca e conservazione archeologica

i. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte degli enti pubblici nazionali, regionali o locali, in

b. inserendo nel bilancio relativo a questi lavori, allo stesso titolo che per gli studi d'impatto imposti dalla difesa dell'ambiente e del territorio, gli studi e le prospezioni archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi

Raccolta e diffusione dell'informazione scientifica

i. a realizzare o aggiornare le indagini, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nelle aree sottoposte alla propria

ii. ad adottare disposizioni pratiche per ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi

professionali, adottando disposizioni utili affinché questa circolazione non danneggi in nessun modo il valore culturale e

ii. a promuovere gli scambi di informazione sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso e a contribuire all'organizzazione di

v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture di accoglienza di un gran numero di

a. la modifica dei progetti di sviluppo suscettibili di nuocere al patrimonio archeologico;

visitatori, non danneggino il carattere archeologico e scientifico di questi siti e del loro ambiente.

a. adottando le disposizioni appropriate affinché, nel corso delle grandi opere pubbliche o private, sia prevista la copertura completa, con fondi provenienti in maniera adequata dal settore pubblico o dal settore privato, del costo di tutte le operazioni archeologiche necessarie connesse a questi lavori:

oltre che la divulgazione e la pubblicazione completa delle scoperte.

pubblicabile, come premessa alla indispensabile diffusione integrale degli studi specialistici.

Articolo 7 Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Ogni Parte si impegna:

controllo dello Stato

da scavi ufficiali.

Articolo 6

Ogni Parte si impegna:

giurisdizione;

scientifico di questi elementi;

programmi di ricerca internazionali.

- Ogni Parte si impegna: i. a facilitare lo scambio a livello nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici e
- Ogni Parte si impegna: i. ad avviare un'azione educativa al fine di destare e sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del

ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del proprio patrimonio archeologico, in particolare i siti, e ad

Prevenzione del traffico illegale di elementi del patrimonio archeologico

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra gli enti pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illegali

iii. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni simili, la cui politica di acquisto è sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie affinché questi ultimi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico che si sospetti

iv. per i musei ed altre istituzioni simili, situati sul territorio di una Parte, ma la cui politica di acquisto non è sottoposta al

v. a limitare, per quanto possibile, attraverso un'azione educativa, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il

b. ad impegnarsi a far rispettare dai musei e dalle istituzioni sopra menzionati i principi formulati nel paragrafo III, qui

movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illegali o da sottrazioni

Mutua assistenza tecnica e scientifica

i. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica attraverso uno scambio di esperienze ed esperti nelle materie relative

patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio;

Sensibilizzazione del pubblico

ii. ad informare le autorità competenti dello Stato d'origine, parte nella presente Convenzione (revisionata), su qualsiasi offerta che si sospetti provenire da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali, e fornire tutte le informazioni necessarie in proposito;

provenire da scoperte incontrollate, da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali;

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (revisionata);

incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione (revisionata) è in contrasto con i trattati bilaterali o multilaterali che esistono o che potranno esistere tra le Parti, riguardanti la circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o la loro restituzione al legittimo proprietario.

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

al patrimonio archeologico; ii. a favorire, nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di esperti nella conservazione del patrimonio archeologico, compreso il settore della formazione permanente.

enuncia;

Convenzione Culturale Europea.

conformità delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

ad aderire alla presente Convenzione revisionata):

ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Le Parti si impegnano:

(revisionata) ed in particolare: i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti nella Convenzione (revisionata) e sull'applicazione dei principi che

Convenzione (revisionata), e d'informazione dell'opinione pubblica sugli obiettivi della Convenzione (revisionata); iii. di indirizzare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relative all'invito a Stati non membri del

Clausole finali

Convenzione (revisionata), anche nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della

ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa misure miranti all'applicazione delle disposizioni della

Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (revisionata).

maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata).

Controllo dell'applicazione della Convenzione (revisionata)

Ai fini della presente Convenzione (revisionata), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ha il compito di controllare l'applicazione della presente Convenzione

depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Nessuno Stato parte nella Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se non ha già denunciato la predetta Convenzione o se non la denuncia simultaneamente.

3. La presente Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui quattro Stati di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione (revisionata) in

4. Nel caso in cui in applicazione dei due paragrafi precedenti, la denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata) non fossero simultanee, uno Stato contraente può dichiarare, al momento di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione, che continuerà ad applicare la Convenzione del 6

5. La presente Convenzione (revisionata) entrerà in vigore nei riguardi di tutti gli Stati firmatari che esprimano il loro consenso di essere vincolati da essa sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(revisionata), con una decisione presa a maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e

2. Per ogni altro Stato aderente o per la Comunità Economica Europea, in caso di adesione, la Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato.

1. La presente Convenzione (revisionata) è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti nella

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio così come la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione

Articolo 15

Articolo 18

i. ogni firma;

Articolo 16 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione (revisionata). 2. Ogni Stato può. in qualsiasi altro momento in seguito, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (revisionata) a ogni altro territorio designato nella

dichiarazione. Nei riguardi di questo territorio la Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricezione

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potra essere ritirata, nei riguardi di tutti i territori designati in questa dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di

Articolo 17 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione (revisionata) indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione Culturale Europea. e a tutti gli Stati e alla Comunità Economica Europea che hanno aderito o che siano stati invitati

iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata) in conformità agli Articoli 14, 15, e 16; iv. ogni atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione (revisionata).

ii, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti nella Convenzione Culturale Europea, e a tutti

In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (revisionata).

Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, i due testi facenti equalmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata